

IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Donatini Michela

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO EDUCATIVO
TERRITORIALE PER MINORI CON SEDI OPERATIVE NEI COMUNI DI ARCO E RIVA DEL
GARDA**

Rep. n. _____ scritte private.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ tra le parti:

- Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito indicata come Comunità, con sede in Riva del Garda, via Rosmini n. 5/b, C.F. e Partita IVA 02190130225 rappresentata dal Presidente Claudio Mimiola, nato ad Arco il 20.01.1978 il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di legale rappresentante;
- _____, di seguito indicata come Soggetto Gestore, con sede in _____, via _____, C.F. e Partita IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

La L.p. 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali di livello locale.

Tra i servizi forniti dal Servizio Socio assistenziale della Comunità Alto Garda e Ledro assume una particolare rilevanza il Servizio di Centro Socio Educativo Territoriale (CSET), rivolto ai/alle minori del territorio locale.

Tale servizio, le cui caratteristiche principali sono dettagliatamente descritte dal “Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali”, approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020 ex art. 3 del D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.:

- è rivolto a minori di età compresa, di norma, tra 6 e 17 anni, che accedono su libera iniziativa o segnalati dal Servizio Sociale, in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale;
- ha carattere diurno e prevede due direzioni di intervento: da una parte lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall'altra attività di animazione finalizzate all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva;
- è centrato sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole, con i servizi e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti;
- ha una ricettività variabile in base alle caratteristiche dell'utenza accolta, alle risorse e agli spazi disponibili;
- ha come funzione prevalente quella educativa/accompagnamento all'autonomia, e consiste nei seguenti principali interventi di assistenza, quali:
 - ✓ attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo e scolastico;

- ✓ attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.);
 - ✓ attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.);
 - ✓ attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
 - ✓ attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.);
 - ✓ attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo;
 - ✓ attività di supporto e promozione alla genitorialità.
- Con delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità Alto Garda e Ledro n. _____ di data _____ ad oggetto: "Servizio socio assistenziale: Centro Socio Educativo Territoriale per minori, con sedi operative nei comuni di Arco e Riva del Garda. Atto di indirizzo e approvazione del bando ai sensi dell'art. 36 bis della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento)" è stato approvato il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI, CON SEDI OPERATIVE NEI COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13", le modalità e i criteri per la valutazione del progetto, lo schema provvisorio di "Convenzione per la gestione del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori, con sedi operative nei comuni di Arco e Riva del Garda".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. Il Servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori, di seguito denominato "Servizio" ha carattere diurno finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e che prevede due direzioni di intervento: da una parte lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall'altra attività di animazione finalizzate all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. Le due direzioni di intervento trovano realizzazione in un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di sostegno e quelli di animazione sulla base delle caratteristiche dei minori accolti e delle risorse disponibili sul territorio.
2. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva. L'attività è centrata sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole, con i servizi e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.

Art. 2

Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, subordinata al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento. Al fine di garantire la continuità del servizio si autorizza la prosecuzione dell'attività anche nelle more della stipula della convenzione.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. Il Servizio si rivolge a persone minorenni (di seguito “minori”) residenti sul territorio della Comunità, di età compresa tra i 6 e i 18 anni in situazione di vulnerabilità e svantaggio sociale, segnalati dal Servizio socio assistenziale, in particolare a favore della fascia di età tra i 10 e i 18 anni. Gli spazi e le attività sono organizzati per fasce di età omogenee (indicativamente 10-15 anni nella sede operativa del comune di Arco e 12-18 anni nella sede operativa del comune di Riva del Garda).

Art. 4

Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L’inserimento dei minori presso le sedi operative del Soggetto Gestore può avvenire solo su richiesta, a seguito di valutazione tecnica, da parte del Servizio socio assistenziale previo consenso dei genitori o dei responsabili dei minori.
2. Le richieste di ammissione potranno pervenire al Servizio a seguito di richiesta scritta del Servizio socio assistenziale con relazione illustrativa e di presentazione della situazione.
3. E’ previsto anche un incontro di confronto preliminare tra Servizio socio assistenziale e il Soggetto Gestore per condividere la compatibilità della proposta e in relazione agli altri minori accolti nel servizio.
4. Il Soggetto Gestore dovrà comunicare per iscritto al Servizio socio assistenziale il riscontro entro 10 giorni dalla richiesta.
5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore e il Servizio socio assistenziale, responsabile del progetto del minore.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell’art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, così come indicato nella tabella pubblicata unitamente al bando e comunque entro il limite indicato all’art. 6, comma 6. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, non inferiori a quelle previste dalla ultima contrattazione Cooperative Sociali nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa provinciale - con riguardo alla retribuzione complessiva - nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro esistenti al 16 agosto 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Comunità si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge le attività relative al Servizio di cui alla presente Convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 5, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro CCNL Cooperative Sociali ed integrativo provinciale CCPL.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a. minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b. mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c. maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d. eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e. trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f. ROL ed ex festività;
 - g. modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 16, il cinquanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti personali previsti a scheda 1.11 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.
6. Il numero degli educatori/operatori sociali, possibilmente di entrambi i generi, che compongono l'equipe educativa, deve essere di n. 1 educatore/operatore sociale a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 5 minori presenti.
7. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.
8. Il Soggetto Gestore, per le attività del Servizio quotidiane, coinvolge i minori nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'equipe educativa.
9. Nel caso di eventuale assenza totale di minori presso il Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Comunità, al fine di utilizzare il tempo a disposizione per iniziative di rafforzamento e miglioramento del Servizio, da concordare.
10. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a. se possibile, la compresenza di figure femminili e di figure maschili nelle ore di apertura del servizio;
 - b. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
 - c. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

- d. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - e. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - f. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro, garantendo il rapporto operatore/utenti come da contenuti del vigente catalogo dei Servizi socio assistenziali e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'assenza;
 - g. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.
11. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata alla Comunità per iscritto e dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
12. Il Soggetto Gestore è tenuto a:
- a. dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore;
 - b. garantire un riferimento per rispondere ai contatti del Servizio socio assistenziale, scuole, altri soggetti territoriali.

Art. 7

Orario del servizio

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione è aperto con le seguenti modalità:

Apertura periodo scolastico (da gennaio a giugno e da settembre a dicembre):

- dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
- attività di back office n. 2 ore quotidiane, preferibilmente al mattino (incontri di equipe interna, con i servizi esterni, stesura relazioni/P.E.I./aggiornamenti P.E.I., formazione e supervisione, programmazione attività e coordinamento personale, etc.).

Apertura periodo estivo (luglio e agosto):

- il lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle 18.00;
- il mercoledì dalle ore 09.00 alle 18.00;
- il giovedì e il venerdì dalle ore 13.00 alle 18.00;
- attività di back office n. 1 ora quotidiana, preferibilmente al mattino (incontri di equipe interna, con i servizi esterni, stesura relazioni/P.E.I./aggiornamenti P.E.I., formazione e supervisione, programmazione attività e coordinamento personale, etc.).

Art. 8

Struttura

1. Il Soggetto Gestore, per la gestione del Servizio, mette a disposizione due sedi operative dislocate sui territori dei comuni di Arco e di Riva del Garda assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati a garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento. Sono richieste in ogni caso:
 - la disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative dei minori;
 - l’agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
 - la disponibilità di allestire uno spazio idoneo al consumo dell’eventuale pasto/merenda.
2. Le sedi operative devono rispettare i requisiti strutturali previsti dall’autorizzazione per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi della l.p. 13/2007 e dal Regolamento.
3. Il Soggetto Gestore può accogliere fino ad un massimo di n.15 minori compresenti per la sede di Arco e n. 16 minori compresenti per la sede di Riva del Garda.

Art. 9

Fasi accoglienza presso il servizio

1. Il progetto di accoglienza dei minori presso il Servizio si sviluppa nelle tre seguenti fasi distinte, articolate in base alla condizione dei singoli minori attraverso un progetto educativo individualizzato:
 - a. fase di osservazione e prima accoglienza: nell’ambito della prima accoglienza si effettua una prima osservazione del minore e una valutazione dei bisogni che hanno portato al servizio e l’instaurazione della relazione di aiuto. La durata di questa fase va di norma da 1 a 30 giorni;
 - b. fase di predisposizione e gestione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): in tale seconda fase, tenuto conto dei bisogni e delle caratteristiche del minore, il Soggetto Gestore elabora il P.E.I. e lo condivide con il minore, con la famiglia e con il Servizio socio assistenziale e quindi con i servizi coinvolti, specificando gli obiettivi a breve e lungo termine e gli interventi/attività di supporto necessari. Il Piano individua le risposte più adeguate da attivare per il superamento e la mitigazione delle condizioni di fragilità rilevate. Per l’osservazione e la predisposizione del P.E.I. dovranno essere applicati i metodi indicati nel progetto presentato in sede di procedura selettiva/comparativa; in ogni caso il format dovrà rispettare quanto previsto dai requisiti generali dell’accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 2 al Regolamento). La durata di questa fase viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi;
 - c. fase di conclusione del servizio: la terza fase si caratterizza per il superamento delle condizioni di fragilità. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto alla transizione da parte degli educatori/operatori del servizio al fine di garantire il collegamento con agenzie e servizi esterni, in ambito educativo o scolastico o lavorativo, per accompagnare il minore nel suo percorso di crescita e di autonomia personale in relazione all’età, riducendo il rischio di dispersione.
2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i minori, mediante interventi specifici, come declinati all’art. 11.

Art. 10

Durata dell’accoglienza presso il servizio

1. La durata dell’accoglienza viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata almeno ogni 12 mesi.

2. Durante il periodo di inserimento è assicurata l'attivazione della rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del P.E.I. anche al fine di facilitare l'accompagnamento all'autonomia dei minori.
3. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del P.E.I. Tale verifica deve coinvolgere il minore, nonché il Servizio Sociale inviante, eventuali altri servizi coinvolti e gli operatori del Servizio che seguono il minore. I genitori o responsabile del minore devono essere coinvolti nella programmazione educativa e messi al corrente di ogni fatto rilevante relativo al minore.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Il Soggetto Gestore:
 - a. garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina dell'accoglienza diurna e tutela dei minori;
 - b. garantisce l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
 - c. predispone il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi dei minori e quelli di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico, tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza dei minori nel Servizio;
 - d. predispone e invia al Servizio socio assistenziale a cadenza generalmente semestrale o su richiesta una relazione di aggiornamento sulle situazioni dei minori accolti e il raggiungimento degli obiettivi fissati nei P.E.I.;
 - e. inserisce e aggiorna mensilmente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi ai minori inseriti nel Servizio. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Comunità dovrà essere effettuata secondo il format provinciale in vigore;
 - f. assicura la presenza e l'aggiornamento della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali:
 - 1) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - 2) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - 3) della documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte del Servizio socio assistenziale, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici;
 - 4) della documentazione personale completa e regolare relativa ai minori.
 - g. assicura, inoltre:
 - 1) la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza dei minori e con le attività svolte;
 - 2) l'assistenza e sostegno ai minori accolti, nonché, per quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche, formative, sportive e ricreative eventualmente in corso;
 - 3) lo sviluppo a favore dei minori accolti di progettualità individuali e di gruppo atte a garantire un'offerta educativo-occupazionale che permetta loro di dedicarsi nel corso della giornata in attività che implementino le loro capacità e competenze, anche in raccordo con le organizzazioni del territorio;

- 4) la realizzazione di attività di carattere ricreativo e di animazione, mediante la definizione di un piano per le attività comuni finalizzate anche ad un'occupazione positiva del tempo disponibile, nonché di riflessione rispetto agli stili di vita assunti quotidianamente;
- 5) la realizzazione di attività educative per la cura e alimentazione della persona e degli spazi comuni da parte dei minori accolti;
- 6) la previsione di regole organizzative e comportamentali all'interno del Servizio atte ad evitare nei minori comportamenti pregiudizievoli per la loro incolumità e malessere, oltre che degli operatori, nonché a sviluppare il senso del rispetto delle regole del vivere civile;
- 7) momenti di verifica sul "clima" all'interno del Servizio, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale e di cura tra minori e operatori;
- 8) a fronte dell'elevata variabilità, azioni e interventi atti a favorire il senso di appartenenza e di identità del servizio e del gruppo, anche in termini di supporto tra pari;
- 9) lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra i minori e la comunità locale, nonché di individuare eventuali possibili contesti di volontariato nei quali poter svolgere attività con i minori, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
- 10) lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i) l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - ii) l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'equipe educativa;
 - iii) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v) la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi) il contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio, il Servizio socio assistenziale e le altre Istituzioni esterne;
 - vii) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio socio assistenziale.
- h. realizza le procedure, descritte nel progetto generale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa compresa la gestione delle emergenze e delle crisi che avvengono all'interno del Servizio: fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, scompenso psico-socio relazionale e dipendenze (es. alcol, sostanze, da connessione), etc.;
- i. esegue, per quanto di diretta competenza le prescrizioni della Magistratura;
- j. può avvalersi di persone esterne al Servizio, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere al Servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore;

- k. stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del Servizio;
- l. pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- m. pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi della Comunità e rapporti con i servizi coinvolti

- 1. Prima dell'avvio del Servizio da parte del Soggetto Gestore, la Comunità provvederà a:
 - a. Inviare la relazione di presentazione e richieste inserimento dei minori presso il Servizio, attivare eventuale incontro di confronto tra assistente sociale e coordinatore del Servizio;
 - b. comunicare al Servizio l'autorizzazione all'inserimento.

Art. 13

Sicurezza

- 1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;
- 2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione di epidemie compreso l'acquisto e fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) per i minori accolti nel Servizio così come per il personale dipendente dedicato al Servizio stesso.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

- 1. In relazione alla presente convenzione, Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 15

Accreditamento definitivo

- 1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2019, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 330.000,00 per un totale complessivo riferito al periodo di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro 1.650.000,00, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento.
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:
 - a. dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
 - b. dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
 - c. dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
 - d. dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
 - e. entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.
4. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a) b) c), e d) del precedente comma 3, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 12, lettera a), b) e c) del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nei due Centri, contenente i dati di presenza dei minori, relativa residenza e del personale.
5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 3, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente nei due Centri, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg., riferita all'anno.
6. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
 - a. fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
 - b. fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
 - c. fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
 - d. fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
 - e. fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.altogardaedro.tn.it.

8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.
12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a. in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b. in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c. in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dal medesimo Regolamento;
 - d. in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018;
 - e. in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al D.P.P. n. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

Art. 19

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione a partire dal 2025 o al verificarsi di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Comunità, utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo di lavoro potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente a emergenze epidemiologiche o ad altre situazioni di emergenza, si applica quanto previsto al comma 2, se non diversamente previsto dalle disposizioni normative o dai provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 20 Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.

Art. 21 Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.